



## Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

*Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027,  
adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i*

<b>DIREZIONE</b>	<b>Direzione A1600A – Ambiente, energia e territorio</b>
<b>SETTORE</b>	<b>Settore A1614A – Foreste</b>
<b>INTERVENTO</b>	<b>SRD05 - Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli</b>
<b>AZIONE</b>	<b>SRD05.2 Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole <i>Impianto di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura)</i></b>
<b>BANDO</b>	<b>1/2024</b>
<b>SCADENZA</b>	<b>01/07/2024</b>
<b>DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE</b>	

## Indice generale

A. Intervento, soggetti e risorse.....	4
A.1. Descrizione generale dell’Azione.....	4
A.2. Finalità e obiettivi del bando.....	4
A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.....	4
A.4. Numero di domande presentabili.....	4
A.5. Dotazione finanziaria.....	5
A.6. Scadenza del bando.....	5
B. Caratteristiche del regime di sostegno.....	5
B.1. Entità della spesa e del sostegno.....	5
B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno.....	5
B.3. Localizzazione dell’operazione.....	6
B.4. Criteri di ammissibilità.....	6
B.5. Investimenti ammissibili.....	8
B.5.1. Tipologia di investimenti ammissibili.....	8
B.5.2. Tipologia di investimenti non ammissibili.....	9
B.6. Spese ammissibili.....	10
B.6.1. Caratteristiche delle spese ammissibili.....	10
B.6.2. Categorie di spese ammissibili.....	10
B.6.3. Spese non ammissibili.....	12
B.6.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse.....	13
B.6.5. Inizio e decorrenza delle spese.....	13
B.6.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni.....	14
B.6.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento.....	14
B.7. Criteri di selezione e graduatoria.....	14
B.8. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari.....	17
B.8.1. Impegni essenziali.....	17
B.8.2. Impegni accessori.....	18
C. Fasi e tempi del procedimento.....	19
C.1. Procedimento amministrativo.....	19
C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento.....	19
C.1.2. Termini e fasi del procedimento.....	21
C.2. Domanda di sostegno.....	22
C.2.1. Iscrizione all’anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale.....	22
C.2.2. Presentazione delle domande.....	23
C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno.....	24
C.3. Istruttoria della domanda di sostegno.....	25
C.3.1. Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria.....	25
C.3.2. Istruttoria di ammissione.....	26
C.4. Modifiche in corso d’opera al progetto.....	28
C.4.1. Variante.....	28
C.4.1.1. Documentazione da allegare alla domanda di variante.....	29
C.4.1.2. Istruttoria della domanda di variante.....	30
C.4.2. Adattamento tecnico.....	30
C.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario.....	31
C.5.1. Domanda di Proroga.....	31
C.5.2. Domanda di Voltura.....	31

C.5.3. Domanda di Rinuncia.....	32
C.5.4. Domanda di correzione errori palesi.....	32
C.6. Domande di pagamento.....	32
C.6.1. Domanda di saldo.....	32
C.6.1.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo.....	32
C.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di saldo.....	33
C.6.2. Istruttoria domanda di saldo.....	34
C.6.3. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.....	35
C.7. Controlli ex-post (successivi al pagamento).....	36
C.8. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni).....	36
C.9. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti.....	36
C.10. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	37
D. Disposizioni finali.....	38
D.1. Ispezioni e controlli.....	38
D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.....	38
D.3. Monitoraggio dei risultati.....	39
D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti.....	39
D.5. Ricorsi.....	39
D.6 Sinergie con altri interventi di sviluppo rurale.....	40
E. Glossario.....	40
F. Normativa di riferimento.....	42
G. Allegati.....	44

## A. Intervento, soggetti e risorse

### A.1. Descrizione generale dell’Azione

L’**intervento SRD05** del PSP 2023-2027, in attuazione degli artt. 73 e 74 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021, sostiene, attraverso l’erogazione di un sostegno che copre in tutto o in parte i costi sostenuti per la realizzazione degli impianti, l’**imboschimento di terreni agricoli** con l’utilizzo di specie legnose adatte alle condizioni stazionali e climatiche della zona interessata, nel rispetto di specifici requisiti ambientali, al fine, principalmente, di:

- incrementare la capacità di assorbimento e di stoccaggio del carbonio atmosferico nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi;
- migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
- fornire prodotti legnosi e non legnosi;
- fornire servizi ecosistemici;
- diversificare il reddito aziendale agricolo.

L’**azione SRD05.2 “Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole”** sostiene la realizzazione di impianti con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative, produttive), realizzati con specie forestali arboree e arbustive autoctone di origine certificata, di antico indigenato o altre specie forestali adatte alle condizioni ambientali locali, compresi i cloni di pioppo e le piante micorrizzate, reversibili al termine del ciclo colturale.

### A.2. Finalità e obiettivi del bando

Nell’ambito dell’azione SRD05.2 “Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole”, il bando prevede il finanziamento di nuovi **impianti di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura)**: piantagioni arboree temporanee con cloni di pioppo, escludendo la pioppicoltura ordinaria (monoclonale), di durata minima pari a **8 anni**.

### A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Possono presentare domanda di sostegno **solo soggetti privati**, anche in forma associata, **titolari della conduzione di superfici agricole**.

Nel caso di terreni demaniali, il richiedente deve risultare titolare della concessione dei terreni demaniali al momento della presentazione della domanda di sostegno.

### A.4. Numero di domande presentabili

È ammissibile da parte del richiedente la presentazione di **una domanda** di sostegno.

## A.5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (impianti arboricoltura a ciclo breve dell'Azione SRD05.2) è fissata in Euro 1.650.000,00 di cui:

- euro 671.550,00 a carico del FEASR (40,70% della dotazione totale);
- euro 684.915,00 a carico dello Stato (41,51% della dotazione totale);
- euro 293.535,00 a carico della Regione Piemonte (17,79% della dotazione totale).

## A.6. Scadenza del bando

Le domande di sostegno possono essere presentate dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della Determina Dirigenziale di approvazione del bando e fino alle ore **18:00:00** del **01 luglio 2024**, **pena la non ricevibilità della domanda stessa.**

Le domande **devono** essere presentate con **trasmissione telematica** esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) "**Sviluppo Rurale 2023-2027**" su <https://servizi.regione.piemonte.it>, come specificato nel par. **C.2.2 Presentazione delle domande.**

Per ulteriori dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. **C.1 Procedimento amministrativo.**

## B. Caratteristiche del regime di sostegno

### B.1. Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile a ettaro** è pari a **€ 6.000,00.**

Il **sostegno minimo ammissibile per domanda** è pari a **€ 2.500,00.**

Il **sostegno massimo ammissibile per domanda** è pari a **€ 250.000,00.**

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

### B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

Il sostegno è erogato sulla base di costi unitari (Unità di Costo Standard), come dettagliato al par. **B.6.2**  
**Categorie di spese ammissibili**

L'**aliquota di sostegno** è calcolata come percentuale della spesa ammissibile, sotto forma di contributo in conto capitale, come di seguito indicato:

a) **80%** se si verifica una delle due seguenti condizioni:

- possesso di certificazione per la Gestione Sostenibile delle Foreste (FSC o PEFC);
- impianti con miscuglio clonale<sup>1</sup> E almeno il 50% di piante di cloni MSA sul totale delle piante di cloni di pioppo messe a dimora;

b) **60%** in tutti gli altri casi.

<sup>1</sup> MISCUGLIO CLONALE: mescolanza di almeno 2 cloni MSA, ciascuno costituente almeno il 10% e complessivamente costituenti almeno il 30% dei cloni di pioppo utilizzati nell'impianto

Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Il sostegno concesso in attuazione del presente Intervento (codice di aiuto **SA.109123**) costituisce **Aiuto di Stato** in conformità agli art. 41 e 42 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14.12.2022 [ABER].

Gli aiuti individuali concessi ai beneficiari riferiti al presente Intervento, ai sensi del DM n. 115/2017, sono soggetti alle registrazioni, prima della concessione degli stessi, sul Registro SIAN del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

### **B.3. Localizzazione dell'operazione**

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni devono essere ubicate all'interno del territorio regionale.

L'ammissibilità degli impianti è circoscritta alle aree di **pianura** individuate nell'allegato 5A al Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte "Classificazione e ripartizione del territorio regionale per zona altimetrica", disponibile al seguente link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr/testo-vigente-csr-2023-2027> e sul Geoportale della Regione Piemonte<sup>2</sup>.

Saranno inoltre ammessi interventi in particelle catastali pianeggianti (pendenza inferiore o uguale al 5%) localizzate all'interno di fogli catastali classificati collinari o montani che comprendano almeno un 30% di superficie pianeggiante e siano situati a una quota media non superiore a 600 metri s.l.m.. L'elenco dei Fogli catastali classificati per la prevalenza come collina o montagna comprendenti superfici pianeggianti per le quali è ammessa la presentazione delle domande sarà reso disponibile sulla pagina internet del Settore Foreste.

### **B.4. Criteri di ammissibilità**

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno, i richiedenti devono rispettare i criteri di ammissibilità sotto elencati.

- 1) **[CR01]** La domanda di sostegno deve essere corredata da un "**Piano di investimento**", redatto in coerenza con le Linee Guida europee per "Afforestation and Reforestation" e secondo i dettagli definiti nell'Allegato IV "*Piano di investimento*", volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale previste. Il Piano dovrà essere redatto e sottoscritto da tecnico con specifiche competenze in materia agricolo-forestale, abilitato e iscritto al relativo albo.
- 2) **[CR02]** L'investimento è riconosciuto per le **superfici agricole** così come definite ai sensi dell'art.4, comma 3 del Regolamento UE n. 2115/2021.
- 3) **[CR03]** L'investimento può essere attivato anche sulle superfici agricole già interessate da investimenti di imboscamento, reversibili al termine del turno colturale, realizzati nei precedenti periodi di programmazione purché si sia concluso il periodo di impegno previsto e si sia già provveduto al taglio e allo sgombero della piantagione preesistente (impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve o medio-lungo realizzati in attuazione del Reg. CEE 2080/92 o del PSR 2000- 06 – Misura H).

<sup>2</sup> [https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/search?facet.q=mdActions%2FmdActions-download&resultType=details&sortBy=title&sortOrder=reverse&fast=index&\\_content\\_type=json&from=1&to=20&any=Classificazione%20e%20ripartizione%20del%20territorio%20regionale%20per%20zona%20altimetriche%20\(montagna,%20collina%20e%20pianura](https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/search?facet.q=mdActions%2FmdActions-download&resultType=details&sortBy=title&sortOrder=reverse&fast=index&_content_type=json&from=1&to=20&any=Classificazione%20e%20ripartizione%20del%20territorio%20regionale%20per%20zona%20altimetriche%20(montagna,%20collina%20e%20pianura)

4) [CR04] Gli impianti devono essere costituiti da specie forestali arboree e arbustive autoctone, di antico indigenato o comunque adatte alle condizioni ambientali locali e climatiche dell'area, compresi i **cloni di pioppo**, scelte tra quelle elencate nell'Allegato V "Specie utilizzabili" e con le specifiche definite al par. B.5 *Investimenti ammissibili*.

5) [CR05] **Non** è consentito l'uso di **specie esotiche invasive** riconosciute dall'elenco del Ministero della Transizione ecologica e dalle Black list nazionale e regionali.

6) [CR06] La **superficie minima** per domanda è pari a **2 ha in corpi di almeno 1 ha**

7) [CR07] L'importo massimo di spesa ammissibile è pari a **6.000,00 euro/ha**.

8) [CR08] Sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno.

9) [CR09] L'ammissibilità è circoscritta alle sole aree di **pianura**, come da apposita cartografia, e come definito al par. B.3 *Localizzazione dell'operazione*.

10) [CR09] La **superficie massima** per domanda è pari a **15 ha**

11) [CR10] Il contributo pubblico deve essere compreso tra un minimo di 2.500,00 euro e un massimo di 250.000,00 euro per singola domanda.

12) La domanda deve conseguire il **punteggio minimo** di cui al par. **B.7 Criteri di selezione e graduatoria**.

I codici [CR--] di ciascun criterio (ove riportati) seguono la numerazione riportata nel Piano Strategico Nazionale 2023-27 e nel CSR 2023-27.

**I criteri di ammissibilità** sopra elencati **devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno** nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento dell'istruttoria delle domande di pagamento.

Si specifica in particolare, relativamente al criterio CR06, che all'atto dell'accertamento la superficie liquidabile, cioè l'area effettiva di impianto, dovrà essere superiore alla superficie minima, pena la decadenza della domanda.

**La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.**

Non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

- Clausola Deggendorf

Non sono concessi Aiuti di Stato a imprese già beneficiarie di aiuti di Stato dichiarati illegali e non rimborsati.

- Imprese in difficoltà

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER) e dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01)).

Inoltre gli investimenti devono essere compatibili con la normativa vigente in campo ambientale, paesaggistico, forestale e urbanistico-territoriale e la loro realizzazione è comunque subordinata all'acquisizione, da parte del beneficiario, di tutte le autorizzazioni previste.

## B.5. Investimenti ammissibili

### B.5.1. Tipologia di investimenti ammissibili

Il bando prevede il finanziamento di **impianti di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura)**, che dovranno rispettare i seguenti **obblighi**:

- a) essere realizzati utilizzando **cloni di pioppo iscritti al “Registro Nazionale dei Materiali di base”** (Decreto MIPAAF n. 307490 del 06/07/2021)<sup>3</sup>, scelti tra quelli elencati nell'Allegato V “*Specie utilizzabili*”;
- b) essere costituiti da **almeno due cloni di pioppo, di cui almeno uno** “a maggior sostenibilità ambientale” (cloni MSA<sup>4</sup>, anche essi elencati nell'Allegato V “*Specie utilizzabili*”). E' obbligatorio l'uso di **almeno il 20% di cloni MSA sul totale delle pioppelle** impiegate. La mescolanza tra i cloni deve avvenire per blocchi (non per file o sulle file). I blocchi monoclonali dovranno avere **superficie massima di 5 ha**;
- c) essere costituiti da 150 - 350 pioppelle/ha.

Gli impianti localizzati in fascia A e B del PAI e nella fascia di mobilità di progetto del fiume Po<sup>5</sup> dovranno inoltre rispettare i seguenti obblighi:

- concimazione organica (se necessaria);
- contenimento delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici: lavorazioni del suolo (epicatura, fresatura) nei primi quattro anni; dal quinto anno (a seguito di inerbimento tra le file) sfalcio o trinciatura;
- controllo dei patogeni principalmente con buone pratiche di gestione.

All'interno della fascia di mobilità di progetto del fiume Po saranno ammissibili esclusivamente **impianti polispecifici**, cioè impianti in cui oltre ai cloni di pioppo sono presenti come accessorie piante di specie arboree e arbustive autoctone collocate a formare una fascia di rinaturazione.

In analogia con gli Indirizzi tecnici del Regolamento di attuazione dell'art. 32 delle NA del PAI<sup>6</sup>, la fascia di rinaturazione dovrà interessare il 15% della superficie liquidabile ed essere localizzata preferibilmente nelle zone a maggiore vocazione ambientale. Nel caso di impianti adiacenti al ciglio di sponda, la fascia di rinaturazione dovrà essere localizzata nella fascia più prossima al corso d'acqua, per una larghezza minima di 10 metri dal ciglio di sponda.

<sup>3</sup> RNMB consultabile sul sito web del MASAF alla pagina <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17154>

<sup>4</sup> Elenco dei cloni MSA consultabile sul sito web del MASAF alla pagina <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18525>

<sup>5</sup> La fascia di mobilità del fiume Po, così come individuata degli stralci del “Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po” (PGSPo), “*individua la porzione di regione fluviale entro la quale garantire, attraverso la tutela dei processi morfologici, e incentivare, attraverso l'attuazione degli interventi previsti dal Programma generale di gestione dei sedimenti, la mobilità dell'attuale alveo inciso del fiume Po*” e rappresenta “*la porzione di regione fluviale all'interno della quale l'alveo di un corso d'acqua può divagare o meglio deve essere lasciato libero di divagare anche al fine del raggiungimento di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili*”. La fascia di mobilità è suddivisa in due distinte fasce: la fascia di mobilità di progetto e la fascia di tutela morfologica e ambientale. La **fascia di mobilità di progetto** “*rappresenta uno stato di buono assetto morfologico da conseguire nel breve medio termine mediante l'attuazione del Programma generale di gestione dei sedimenti*”. La delimitazione è disponibile sul Geoportale regionale nel canale “Difesa del suolo”.

<sup>6</sup> “Regolamento di attuazione dell'art. 32, comma 4 delle Norme di attuazione del PAI. Procedimento amministrativo per l'espressione del parere relativo alla gestione delle pertinenze idriche demaniali”, approvato con Deliberazione n. 11/2008 dell'Autorità di Bacino. [https://www.adbpo.it/PAI/7%20-%20Norme%20di%20attuazione/7.3%20-%20Regolamenti%20PAI%20art.%2044%20NA/delibera11\\_2008/](https://www.adbpo.it/PAI/7%20-%20Norme%20di%20attuazione/7.3%20-%20Regolamenti%20PAI%20art.%2044%20NA/delibera11_2008/)



La fascia di rinaturazione dovrà rispettare i seguenti criteri tecnici:

- almeno 1 specie arborea e 3 arbustive, scelte tra quelle elencate nella tabella 3 dell'Allegato V "Specie utilizzabili" e adatte alla stazione;
- numero complessivo di piante autoctone: 1200-1600 piante/ha, di cui almeno 300 arboree
- numero di piante per ciascuna specie arbustiva pari ad almeno il 10% del totale di piante delle specie arbustive impiegate;
- sesti di impianto sinusoidali o di apparenza irregolare;
- distanza tra le file: da 3 a 6 metri;
- distanze sulle file:
  - 1-2 m per le specie arbustive
  - 2-4 m per le arboree di 3° grandezza
  - 6-12 m per le arboree di 1°-2° grandezza

I conduttori di terreni adiacenti al ciglio di sponda in fascia A (esterna alla fascia di mobilità di progetto del fiume Po) potranno scegliere se realizzare un impianto polispecifico, rispettando i criteri tecnici sopra riportati, o rispettare il divieto di impianto per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda di cui all'art.29 comma 2 lettera d) delle NA del PAI.

### **B.5.2. Tipologia di investimenti non ammissibili**

1) Sono esclusi dalle tipologie di investimento ammissibili gli impianti di *Short Rotation Coppice* e *Short Rotation Forestry*, di alberi di Natale e specie forestali con turno produttivo inferiore o uguale agli 8 anni.

2) Non sono ammissibili impianti realizzati su superfici a foraggiere permanenti, compresi i pascoli (art. 4, comma 3, lettera c) del Reg (UE) n. 2115/2021), su superfici a oliveto, in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere.

3) Non sono finanziabili interventi in contrasto con quanto previsto da:

a) strumenti di pianificazione e singole leggi istitutive delle **Aree protette**, nonché norme quadro nazionali e regionali in materia (L. 394/91, LL.rr. 12/90, 36/92, 19/09);

b) normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla costituzione della **Rete Natura 2000** (Direttiva 92/43/CEE, DPR 357/97, D.M. 3/4/2000, L.r. 19/09), con particolare riferimento alle Misure di conservazione, approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 e D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e, se presenti, misure sito-specifiche;

c) Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po, ai sensi della L.183/1989, le cui Norme di attuazione<sup>7</sup> prevedono:

- all'art. 1 comma 6, il **divieto** di impianto e di reimpianto di pioppeti nella fascia A nei tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, individuati nell'Allegato 3 al Titolo I – Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti;

- all'art.29 comma 2 lettera d), il **divieto** nella fascia A, per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, di effettuare coltivazioni arboree, fatta eccezione per gli impianti di rinaturazione con specie autoctone al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.

<sup>7</sup> Adottate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001 <https://www.adbpo.it/PAI/7%20-%20Norme%20di%20attuazione/7.1%20-%20Norme%20di%20attuazione/Norme%20di%20attuazione.pdf>

Si ricorda inoltre che le piantagioni realizzate nelle fasce A e B e nella fascia di mobilità di progetto del fiume Po non possono essere considerate opere strutturali e quindi non potranno beneficiare di eventuali risarcimenti a seguito di esondazioni o altre calamità naturali.

d) **R.D. 523/1904**, che vieta gli impianti con specie arboree realizzati a meno di 4 metri dal ciglio di sponda;

e) **regolamenti comunali di polizia rurale**, che possono stabilire una distanza minima degli alberi dai confini di proprietà superiore a quanto previsto dall'art. 892 del C.C.

4) Non sono ammissibili impianti su superfici agricole precedentemente interessate da altri aiuti per i medesimi interventi, finanziati da leggi regionali, nazionali e comunitarie, per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data di presentazione della domanda di sostegno.

5) Non sono ammissibili impianti in sovrapposizione con gli interventi finanziati dal **PNRR**, in particolare con gli interventi naturalistici di interesse pubblico per la Misura 2-Componente 4 dell'Investimento 3.3 del PNRR "**Rinaturazione dell'area del Po**" e del relativo Programma d'Azione approvato con Decreto del Segretario Generale n. 96 del 2 agosto 2022, in merito al quale la Regione Piemonte ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa approvato con D.G.R. 18 marzo 2022, n. 39-4800 con cui si è impegnata ad "*assicurare coerenza e sinergia con gli ulteriori progetti finanziati dal PNRR, o attraverso i fondi complementari allo stesso, verificando altresì l'assenza di doppi finanziamenti, anche con riferimento ad altri programmi e misure regionali, nazionali e comunitari*".

## **B.6. Spese ammissibili**

### **B.6.1. Caratteristiche delle spese ammissibili**

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

### **B.6.2. Categorie di spese ammissibili**

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

a) **realizzazione** di nuovi **impianti** di arboricoltura a ciclo breve, con riferimento agli investimenti ammissibili di cui al par. B.5.1 *Tipologia di investimenti ammissibili*; in particolare:

- spese di preparazione del terreno e di realizzazione dell'impianto: rippatura, aratura, sistemazione del terreno, concimazione di fondo, pacciamature, tracciamento e realizzazione di operazioni per la messa a dimora delle piantine, realizzazione di recinzioni o di altri sistemi di protezione delle piante dalla fauna selvatica, tutori, realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali, e quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a regola d'arte;

- spese per l'acquisto e la preparazione del materiale di propagazione forestale corredato da certificazione di provenienza o identità clonale e fitosanitaria;
- spese per la messa a dimora delle pioppelle.

b) **spese generali**, collegate alle spese di cui al punto a), calcolate come specificato al successivo par. B.6.2.1 *Spese generali o tecniche*, come onorari di professionisti e consulenti per la progettazione, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza, spese per rilievi, indagini e sondaggi, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità;

c) imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse, esclusivamente nei casi specificati al paragrafo B.6.4 *Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse*;

d) realizzazione di **azioni informative e pubblicitarie** dell'operazione, come descritte nell'Allegato II "*Pubblicità del contributo*".

Ai fini della valutazione dei costi sostenuti dal richiedente la Regione Piemonte ha provveduto ad elaborare le **Unità di Costo Standard** per l'attuazione dell'Intervento SRD05, riportate nell'Allegato VI "*Unità di costo standard*" alle presenti Norme.

Per gli impianti di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura) dell'azione SRD05.2, considerata la standardizzazione consolidata della pioppicoltura, le unità di costo standard sono riferite a tutte le voci di costo dell'investimento, e sono strutturate in base a:

- impianti monospecifici e polispecifici;
- età delle pioppelle (1 anno e 2 anni);
- densità d'impianto del pioppeto.

Ciò significa che le spese per la realizzazione dell'impianto vanno quantificate e rendicontate esclusivamente tramite i costi standard (a parte le spese tecniche da rendicontare con fattura).

Si precisa che **non è possibile aggiungere voci di costo rendicontate con il prezzario regionale**.

In caso di utilizzo dei costi standard le spese sostenute non devono essere comprovate a saldo da fatture e relativi giustificativi di pagamento intestati al beneficiario, ma la relativa documentazione dovrà essere conservata per almeno 10 anni e resa disponibile in caso di controlli.

### **B.6.2.1 Spese generali o tecniche**

Consulenze fornite da parte di tecnici abilitati con specifiche competenze agro-forestali in base alla legislazione vigente, comprendenti:

- la redazione del progetto o relazione tecnica;
- le consulenze specialistiche a supporto della progettazione;
- la direzione dei lavori.

Tali spese sono riconosciute fino ad un massimo che risulta dalla somma di una quota "fissa" di 650,00 € e di una parte "variabile", funzione della superficie dell'impianto, secondo la formula seguente:

$$y = 350x + 650$$

(dove y sono le spese tecniche e x la superficie in ettari dell'impianto).

*Es. le spese generali relative a un impianto di 2 ha saranno remunerate quindi con 1.350,00 € (al massimo), quella di un impianto di 5 ha con 2.400,00€, e così via.*

Tra le spese generali possono essere riconosciute, dietro presentazione di regolare fattura, le spese relative ad eventuali altre operazioni legate alla progettazione (per esempio l'apertura di profili pedologici mediante mezzi meccanici e l'analisi chimica dei suoli).

### **B.6.3. Spese non ammissibili**

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- a) realizzazione di investimenti inclusi tra quelli elencati al par. B.5.2 *Tipologia di investimenti non ammissibili*;
- b) spese preparatorie per le semplici lavorazioni agricole dei terreni che non siano riferite alla realizzazione dell'impianto previsto, per es. lavori di espianto (comprese l'asportazione o la triturazione delle ceppaie) relative a colture arboree o arbustive precedenti;
- c) tra le operazioni di preparazione del terreno non è ammesso lo scasso, in quanto pratica incompatibile con un'adeguata conservazione della fertilità del suolo;
- d) realizzazione di impianti di irrigazione;
- e) acquisto di materiale (vivaistico o di altro tipo) proveniente da paesi terzi (fuori U.E.);
- f) acquisto di materiale vivaistico privo di Passaporto delle piante ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031 ("passaporto verde") e di certificato di identità/provenienza per le specie soggette al D.lgs. 386/2003 e al Regolamento regionale 1/R del 22/02/2022;
- g) utilizzo di liquami zootecnici e di fitofarmaci per contrastare avversità biotiche;
- h) acquisto di terreni e fabbricati;
- i) acquisto di diritti di produzione agricola;
- l) acquisto di diritti all'aiuto;
- m) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto;
- n) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- o) acquisto di materiale usato;
- p) acquisizione, sviluppo o diritto d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- q) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- r) spese per il personale;
- s) spese per gli incentivi alle funzioni tecniche previsti dalla normativa sugli appalti (per i beneficiari tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture);
- t) interessi passivi;
- u) operazioni di leasing e/o acquisti a rate;
- v) imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse, salvo i casi specificati al paragrafo B.6.4 *Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse*

#### **B.6.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse**

In coerenza con quanto stabilito dal Par. 4.7.3 del PSP e del Par. 5.8.3.7 del CSR, non è ammissibile a sostegno l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:

- quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;
- quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;
- quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

#### **B.6.5. Inizio e decorrenza delle spese**

Sono ammissibili al sostegno:

- 1) le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno;
- 2) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione.
- 3) in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 Regolamento (UE) 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'operazione proposta, inclusi gli studi di fattibilità.

### **B.6.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni**

Un'operazione si considera conclusa quando è completamente realizzata e conforme al Piano di investimento ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le operazioni finanziate devono essere **concluse** (fine lavori) e **rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro il 30 aprile 2026**.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, come normato nella Determinazione di Riduzioni e Sanzioni di prossima emanazione, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. **C.5.1 Domanda di Proroga**.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. **C.1 Procedimento amministrativo**.

### **B.6.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento**

#### **Strumenti finanziari dell'Unione europea**

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- a) nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
- b) tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

#### **Strumenti nazionali**

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

## **B.7. Criteri di selezione e graduatoria**

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati con Determinazione dirigenziale n. 283 del 28/03/2023 della Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile.

- **Principio di selezione P03 Caratteristiche del soggetto richiedente**

N.	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di verifica
1	IAP o coltivatori diretti (persone fisiche o giuridiche)	6	Attribuzione del punteggio effettuata sulla base delle informazioni disponibili su Anagrafe Agricola del Piemonte (fascicolo aziendale del richiedente)
2	Agricoltori attivi (persone fisiche o giuridiche)	4	
3	Soggetti privati non Agricoltori attivi (persone fisiche o giuridiche)	3	
PUNTEGGIO MASSIMO		6	

- **Principio di selezione P06 Localizzazione**

N.	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di verifica
5	Aree Natura 2000 e altre Aree naturali protette	1	Attribuzione del punteggio effettuata tramite valutazione della delimitazione georiferita dell'impianto sul tool grafico della domanda di sostegno, sulla base delle informazioni disponibili nei sistemi informativi regionali
6	Zone vulnerabili da nitrati (ZVN), se esterne alle fasce fluviali del PAI	3	
7	Fasce fluviali A e B definite dal Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI) per quanto compatibile con le Norme di attuazione del PAI	4	
PUNTEGGIO MASSIMO		4	

- **Principio di selezione P08 Altro**

N.	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di verifica
8	Almeno 50% cloni MSA	4	Attribuzione del punteggio effettuata tramite verifica delle specie arboree indicate nella domanda di sostegno e della documentazione tecnica di progetto
12	Possesso certificazione della gestione sostenibile delle foreste o delle piantagioni (standard FSC o PEFC)	5	Attribuzione del punteggio effettuata tramite verifica della documentazione attestante il requisito (il possesso della certificazione va dichiarato in domanda)
13	Superficie per domanda pari ad almeno 5 ha in corpi di almeno 2 ha	2	Attribuzione del punteggio effettuata tramite perimetrazione dell'impianto su tool grafico della domanda di sostegno
PUNTEGGIO MASSIMO		11	

Il **punteggio minimo** per rientrare nella graduatoria è pari a 7.

**Non** saranno considerate **ammissibili le domande che non raggiungono il punteggio minimo** indicato.

In caso di parità di punteggio, per la collocazione nella graduatoria avrà priorità il soggetto (persona fisica o rappresentante legale) di età inferiore.

I requisiti relativi ai criteri di selezione vanno posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno.

I criteri n. 1-2-3-4-5-6-7 sono attribuiti automaticamente dal sistema di gestione delle domande, il criterio n. 12 deve essere dichiarato in domanda di sostegno e verificato in fase istruttoria, il criterio n. 10 deve essere indicato in domanda e verificato in fase di accertamento.

Se nelle fasi successive alla presentazione della domanda di sostegno risultassero variazioni (a livello di richiedente, azienda, localizzazione, impianto) tali da determinare una **diminuzione del punteggio attribuito**, la **domanda** sarà **esclusa** nei seguenti casi:

- se la diminuzione del punteggio riguarderà il criterio 8 (Caratteristica dell'impianto, scelta dal richiedente all'atto della presentazione della domanda);
- se il nuovo punteggio collocherà la domanda nella fascia non finanziabile della graduatoria.

### **Precisazioni sull'attribuzione dei punteggi**

#### Principio di selezione P03 Caratteristiche del soggetto richiedente

Le caratteristiche del soggetto richiedente vengono verificate automaticamente dal sistema di gestione delle domande, sulla base delle informazioni disponibili sul fascicolo aziendale del richiedente, che deve essere aggiornato come indicato al par. C.2.1. *“Iscrizione all’anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale”*.

#### Principio di selezione P06 Localizzazione

- la localizzazione dell'impianto in progetto viene verificata automaticamente dal sistema di gestione delle domande, tramite la perimetrazione dell'impianto su tool grafico della domanda;
- il punteggio viene attribuito se il 100% della superficie dell'impianto ricade nell'area descritta dallo specifico criterio;
- i punteggi NON si possono sommare. In caso di compresenza di più criteri, prevale quello con il punteggio più alto.
- Criterio 6: per la ricadenza in ZVN esterne alle Fasce A e B del PAI si fa riferimento alle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola come individuati dalla DGR n. 27-7198 del 12 luglio 2023, disponibili su Geoportale regionale a questo link: [https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/metadata/r\\_piemon:f0c7e45c-d8bc-42ad-af71-514fbf46b26d](https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/metadata/r_piemon:f0c7e45c-d8bc-42ad-af71-514fbf46b26d)
- Criterio 7: per la ricadenza nelle Fasce A e B del PAI si fa riferimento alle fasce A e B vigenti al momento della pubblicazione del presente Bando, disponibili su Geoportale regionale nel canale “Difesa del suolo”.

#### Principio di selezione P08 Altro

- Criterio 8: il punteggio viene attribuito se vengono utilizzati almeno il 50% di cloni MSA sul totale delle pioppelle messe a dimora, scelti tra quelle elencate nella tabella dell'Allegato V *“Specie utilizzabili”*.
- Criterio 12: la certificazione FSC o PEFC va posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno. Il possesso della certificazione va dichiarato in domanda e il requisito verrà verificato nel corso dell'istruttoria di ammissibilità.
- Criterio 13: la superficie dell'impianto viene verificata tramite la perimetrazione dell'impianto su tool grafico della domanda. In fase di accertamento verrà verificato il mantenimento del requisito (la superficie liquidabile deve rispettare il criterio).



## B.8. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- **essenziali:** quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- **accessori:** quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

### B.8.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la **decadenza** e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno, con le eccezioni previste al par. *B.6.5 Inizio e decorrenza delle spese*;
- non cambiare la destinazione d'uso delle superfici oggetto d'impianto per l'intero periodo di impegno (**8 anni**), tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti. La **durata dell'impegno** parte dal 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la domanda di pagamento del saldo se la medesima è presentata entro la scadenza della presentazione della Domanda Unica; se la medesima è presentata dopo la scadenza della presentazione della Domanda Unica, la durata dell'impegno parte dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- non modificare la natura degli impianti per l'intero periodo di impegno, definito come al punto precedente, in modo che non vengano compromessi gli obiettivi originari dell'investimento. Gli impianti sono reversibili al termine del ciclo colturale;
- mantenere la conduzione delle superfici di impianto dalla data di presentazione della domanda di sostegno fino al termine del periodo di impegno, definito come al punto precedente;
- realizzare e mantenere gli impianti conformemente a quanto indicato nel "Piano di investimento" e nel Piano di coltura, fatte salve eventuali varianti approvate e prescrizioni impartite dagli uffici istruttori;
- mantenere per tutto il periodo di impegno la presenza del 50% di cloni MSA (criterio di selezione 8), per le domande che hanno ottenuto il relativo punteggio;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d'opera;
- nel caso di realizzazione di impianti polispecifici, mantenere la fascia di rinaturazione almeno per il periodo di impegno.

## B.8.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Le disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento saranno definite dalla Determinazione Dirigenziale di prossima emanazione in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26 febbraio 2024 ed applicate secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da ARPEA.

Sono impegni accessori:

- rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. **B.6.6 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni**, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II.
- non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento;
- mantenere, anche nella sostituzione delle fallanze, le percentuali minime di cloni MSA previste;
- effettuare le cure colturali previste nel piano di coltura e quelle eventualmente impartite in sede di istruttoria o durante i controlli, in particolare:
  - risarcimento delle fallanze (piante morte, scarsamente vitali, o comunque non idonee per conformazione agli scopi dell'impianto), con materiale vivaistico certificato;
  - controllo della vegetazione avventizia, mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante pacciamature, fino a quando le piante saranno affermate. Anche le fasce di rispetto dovranno essere mantenute libere da infestanti, almeno per garantire l'accesso all'impianto in occasione di eventuali controlli;
  - potature di formazione e di produzione;
  - difesa fitosanitaria: necessaria contro patologie e parassiti che possono deprezzare la qualità del legname ricavabile o ridurre la quantità, in presenza di danni superiori alla soglia economica di intervento;
- provvedere alla eventuale lotta alle esotiche invasive;
- rispettare eventuali altri impegni previsti dal piano di coltura o prescritti in sede di verifica finale di esecuzione dei lavori di impianto o imposti a seguito di comunicazioni scritte intercorse tra beneficiario ed ufficio negli anni successivi;
- rispettare le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni competenti coinvolte nell'istruttoria.

## C. Fasi e tempi del procedimento

### C.1. Procedimento amministrativo

#### C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990, dalla Legge regionale n. 14/2014 e dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 6-7304 del 31 luglio 2023.

Essi sono:

##### **a) Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili**

Procedimento: istruttoria di ammissibilità e approvazione della graduatoria delle domande presentate nell'ambito dell'Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli del CSR 2023-2027.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Foreste (A1614A)

Termine di conclusione del procedimento: entro **90** giorni dal giorno successivo a quello di scadenza del bando

Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria

##### **b) Istruttoria di ammissione a finanziamento e concessione del contributo**

Procedimento: istruttoria di ammissione a finanziamento delle domande ammissibili e finanziabili presentate nell'ambito dell'Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli del CSR 2023-2027.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Tecnico territorialmente competente (A1617A – Tecnico Piemonte Nord e A1618A – Tecnico Piemonte Sud)

Termine di conclusione del procedimento: entro **120** giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria

Provvedimento finale: comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto)

##### **c) Istruttoria delle domande di variante**

Procedimento: istruttoria domande di variante delle domande di sostegno presentate nell'ambito dell'Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli del CSR 2023-2027.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Tecnico territorialmente competente (A1617A – Tecnico Piemonte Nord e A1618A – Tecnico Piemonte Sud)

Termine di conclusione del procedimento: entro **60** giorni dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda

Provvedimento finale: comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto)

#### ***d) Istruttoria delle domande di pagamento***

Procedimento: istruttoria domande di pagamento delle domande di sostegno presentate nell'ambito dell'Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli del CSR 2023-2027

Responsabile del procedimento: organismo pagatore regionale ARPEA

Il procedimento si suddivide in:

e1) Istruttoria delle domande di pagamento in senso stretto, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del richiedente e si conclude nel termine finale di **180** giorni, nel caso di saldo. Il procedimento istruttorio, affidato mediante Convenzione di delega (Convenzione ARPEA-Direzione 16 “Sviluppo Rurale 23-27”, Repertorio regionale n. 504 del 21/11/2023), si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria (approvazione o rigetto); in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;

e2) Autorizzazione al pagamento, per la quale provvede direttamente ARPEA e non è oggetto di delega; fase che ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto e1), e sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

## C.1.2. Termini e fasi del procedimento

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda di sostegno	Richiedente	Dalla data di pubblicazione sul BURP della D.D. di approvazione del bando ed entro e non oltre il <b>01 luglio 2024</b>
Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria	Settore Foreste (A1614A)	Entro <b>90 giorni</b> dal giorno successivo alla scadenza del bando
Istruttoria di ammissione della domanda e comunicazione dell'esito	Settore Tecnico competente per territorio Tecnico Piemonte Nord (A1617A) Tecnico Piemonte Sud (A1618A)	Entro <b>120 giorni</b> dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria
Presentazione domanda di variante	Beneficiario	Fino a 90 giorni prima del termine per la conclusione degli interventi
Istruttoria della domanda di variante	Settore Tecnico competente per territorio Tecnico Piemonte Nord (A1617A) Tecnico Piemonte Sud (A1618A)	Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda
Fine lavori e presentazione domanda di saldo	Beneficiario	<b>Entro il 30 aprile 2026</b>
Istruttoria domanda di saldo	Settore Tecnico competente per territorio Tecnico Piemonte Nord (A1617A) Tecnico Piemonte Sud (A1618A)	Entro <b>180 giorni</b> dalla presentazione della domanda

## **C.2. Domanda di sostegno**

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027” disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall’ufficio competente e non è necessario inviare copia cartacea della domanda.

Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le domande di pagamento, le istanze e le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

### **C.2.1. Iscrizione all’anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale**

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all’Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n. 1 del 22/01/2019, art. 82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato; deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, come previsto dal D.M. n. 99707 del 1 marzo 2021. Quindi, anche in mancanza di variazioni allo stesso, è possibile presentare una domanda di sostegno solo se il fascicolo è stato validato tra il 1 gennaio dell’anno in corso e la data di presentazione della domanda stessa.

È inoltre onere del beneficiario monitorare, assicurarsi del corretto funzionamento e capienza della propria casella postale certificata (pec) indicata all’interno del proprio fascicolo aziendale.

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all’anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I soggetti diversi dalle aziende agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte. La richiesta d’iscrizione all’anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio “Anagrafe agricola del Piemonte”, pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, nella sezione “Agricoltura”, a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);
- utilizzando l’apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell’area tematica “Agricoltura” [www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola](http://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola). I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d’identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: [servizi.siap@regione.piemonte.it](mailto:servizi.siap@regione.piemonte.it).

## C.2.2. Presentazione delle domande

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

- a) **tramite l'ufficio CAA** che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).
- b) **in proprio**, utilizzando il servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**” sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n. 3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.
- c) **tramite delega ad un'altra persona** ad operare sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – *Iscrizione Soggetti delegati*, scaricabile alla pagina [www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola](http://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola) e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).
- d) **tramite delega ad un professionista** ad operare sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – *Delega a Professionisti* scaricabile alla pagina [www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola](http://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola) e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Le domande di sostegno potranno essere presentate **entro e non oltre il 01 luglio 2024**.

Le domande non complete di tutta la documentazione e degli allegati prescritti nel bando non sono ricevibili.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (What You See Is What You Get), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità.

Ai suddetti allegati, se necessario, possono essere aggiunte versioni c.d. “di lavoro” in formato modificabile.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di **dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà** ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del

Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

### C.2.2.1 Georiferimento dell'investimento

La **delimitazione georiferita** dell'investimento dovrà essere riportata **sul tool grafico** (interfaccia basata sul GIS integrato nel servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**) della domanda di sostegno.

Le aziende, per georiferire l'investimento, dovranno compiere preliminarmente le seguenti attività:

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale;
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.

**Il fascicolo aziendale dovrà quindi essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geospaziale.**

### C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti, completa degli allegati sotto riportati, pena la non ricevibilità:

- relazione tecnica illustrativa dell'impianto oggetto di domanda, contenente tutte le informazioni elencate all'Allegato IV "*Piano di investimento*", redatto e sottoscritto da tecnico con specifiche competenze in materia agricolo-forestale, abilitato e iscritto al relativo albo<sup>8</sup>;
- prospetto analitico dei costi secondo quanto previsto dal par. B.6 *Spese ammissibili* e secondo il modello che verrà reso disponibile sul sito web della Regione Piemonte;
- scheda di calcolo del punteggio auto attribuito, secondo il modello che verrà reso disponibile sul sito web della Regione Piemonte;
- proposta di piano di coltura, secondo il modello riportato all'Allegato VII "*Modello di piano di coltura*", redatto dal tecnico incaricato e controfirmato dal beneficiario per accettazione;
- nel caso di impianti da realizzare in aree demaniali: copia della concessione;
- nel caso di impianti da realizzare su superfici agricole già interessate da investimenti di imboschimento realizzati nei precedenti periodi di programmazione, in cui il codice d'uso nel fascicolo aziendale è "non agricolo": dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000, riportante gli estremi della domanda e il periodo d'impegno, relativa al fatto di aver provveduto al taglio e allo sgombero della piantagione preesistente, accompagnata da foto georiferite dell'appezzamento;

<sup>8</sup> I **tecnici abilitati** alla redazione del Piano di investimento, alla direzione lavori e all'assistenza tecnica sono:

- dottori agronomi e forestali

- periti agrari e agrotecnici, esclusivamente se il richiedente è un'azienda agricola o un organismo cooperativo operante negli ambiti della produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli.

Anche qualora il progetto, la direzione lavori o l'assistenza tecnica siano effettuate da Ente Pubblico, da Consorzio forestale o da Società, è indispensabile che sia individuato un tecnico abilitato responsabile, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.



Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel **formato elettronico** previsto dal servizio informatico e specificate nel par. C.2.2 Presentazione delle domande.

La relazione tecnica, il prospetto analitico dei costi e la scheda di calcolo del punteggio autoattribuito devono essere forniti anche in formato modificabile (doc, xls, ecc.).

La delimitazione di ogni corpo dell'impianto in progetto dovrà essere riportata sul tool grafico della domanda di sostegno.

Per l'attribuzione del relativo punteggio, se del caso, dovrà essere dichiarato il possesso della certificazione della gestione sostenibile delle foreste o delle piantagioni (standard FSC o PEFC).

L'Amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno.

## **C.3. Istruttoria della domanda di sostegno**

### **C.3.1. Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria**

**L'Ente istruttore è il Settore Foreste (A1614A).** Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude entro **90 giorni**.

La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14.

L'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- a) verifica della ricevibilità della domanda (rispetto delle modalità e scadenze per la trasmissione, compilazione conforme alle disposizioni del bando, completezza formale della documentazione allegata);
- b) verifica delle condizioni di ammissibilità dei beneficiari, dell'operazione e degli investimenti/attività proposti;
- c) verifica della congruità, sostenibilità ed ammissibilità tecnico-economica dell'operazione e del quadro economico proposto con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti dal bando;
- d) verifica del punteggio auto-attribuito ed assegnazione definitiva del punteggio sulla base dei criteri di selezione previsti dal bando, utile per la formazione della graduatoria di merito delle domande;
- e) definizione della spesa massima ammissibile e del relativo sostegno massimo concedibile.

Il Settore avrà la facoltà di chiedere la rettifica della documentazione presentata allo scopo di sanare lievi carenze o inesattezze formali che non costituiscono causa di irricevibilità, ottenere chiarimenti e approfondimenti tecnici sui contenuti della domanda di sostegno e sulla documentazione allegata ed accertare la veridicità dei dati dichiarati dal richiedente; potrà infine procedere ad accertamenti d'ufficio.

A conclusione dell'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno sarà redatto un verbale contenente per ciascuna domanda la proposta di esito:

- **negativo**, indicando le motivazioni;
- **positivo**, definendo:
  - il punteggio assegnato facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati nel Par. B.7 Criteri di selezione e graduatoria;

- l'importo totale dell'investimento ammissibile a sostegno;
- gli investimenti ammissibili, specificando gli eventuali investimenti non ammissibili;
- l'ammontare del sostegno concedibile;
- **parzialmente positivo**, nel caso di riduzione del punteggio auto-attribuito o nel caso di esclusione di investimenti e/o voci di spesa imputate all'operazione.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda) il richiedente viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento; il verbale di istruttoria riporta le motivazioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento di tali osservazioni.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non ricevibili;
- l'inserimento nella graduatoria delle domande di sostegno ricevibili.

La graduatoria viene approvata con determinazione dirigenziale e, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda e della dotazione finanziaria del bando, distinguerà:

- le domande ammissibili e finanziabili, con indicazione per ciascuna domanda della spesa massima ammissibile e del sostegno massimo concedibile;
- le domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di copertura finanziaria;
- le domande non ammissibili.

Nel caso della presenza di una domanda di sostegno parzialmente finanziabile per carenza di fondi sarà data facoltà di scelta al beneficiario se accettare o meno il sostegno disponibile, fermo restando che eventuali economie che si dovessero verificare nelle fasi successive saranno utilizzate per la domanda di sostegno parzialmente finanziata, al fine di coprire la quota di sostegno riconosciuta ma non finanziata per carenza di risorse.

Il provvedimento viene comunicato mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e diventa efficace dalla data di pubblicazione; ne viene data notizia anche sul portale [www.bandipiemonte.it](http://www.bandipiemonte.it).

L'inserimento nella graduatoria in esito all'istruttoria di ammissibilità non costituisce ammissione definitiva a finanziamento e il punteggio può ancora essere rivisto in base ai riscontri sulla documentazione progettuale.

### **C.3.2. Istruttoria di ammissione**

Per le domande ammissibili e finanziabili l'iter prosegue con l'istruttoria di ammissione.

L'Ente istruttore è il Settore Tecnico territorialmente competente (Tecnico Piemonte Nord - A1617A e Tecnico Piemonte Sud - A1618A).

Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria preliminare, che costituisce avvio del procedimento, e si conclude entro **120** giorni.

Il Settore regionale competente effettua l'istruttoria delle pratiche ammissibili e finanziabili sulla base della documentazione progettuale fornita con la domanda di sostegno (come specificato al par. C.2.3 *Documentazione richiesta per la domanda di sostegno*), anche con eventuali sopralluoghi, e ne comunica l'esito al beneficiario.

L'istruttoria di ammissione delle domande di sostegno consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- l'esame tecnico-economico degli investimenti descritti nel *Piano di investimento*;
- la verifica della ammissibilità delle spese secondo quanto stabilito dal PSP e nel Par B.6 *Spese ammissibili* del presente bando;
- la verifica del mantenimento dei punteggi assegnati nella precedente fase di ammissibilità o l'eventuale aggiornamento dei punteggi e della relativa graduatoria;
- la definizione della spesa massima ammessa e del relativo sostegno concesso.

Per gli impianti da realizzare **in Area Natura 2000 o altra Area protetta**, il Settore competente per l'istruttoria trasmette copia della documentazione progettuale all'Ente di gestione dell'area protetta (EGAP) competente o al Settore regionale Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali<sup>9</sup>, al fine di acquisire il parere sulla compatibilità dell'intervento in progetto (rispetto a norme, misure di conservazione, strumenti di pianificazione, misure sito specifiche).

Per gli impianti da realizzare in **ambiti di competenza delle Autorità preposte alla sicurezza idraulica**, il Settore competente per l'istruttoria trasmette copia della documentazione progettuale all'Autorità idraulica, al fine di acquisire l'autorizzazione idraulica dell'intervento in progetto.

Per gli impianti **polispecifici**, il Settore competente per l'istruttoria trasmette copia della documentazione progettuale all'Autorità di Bacino, al fine di acquisire il parere vincolante di compatibilità ai sensi dell'art. 36 delle NA del PAI.

In questa fase, se l'esame della documentazione progettuale evidenziasse elementi non coerenti con l'attribuzione dei punteggi avvenuta durante l'istruttoria di ammissibilità, la domanda potrà essere ammessa a finanziamento solo nei seguenti casi:

- se il punteggio ricalcolato è superiore a quello della prima domanda idonea e non finanziabile della graduatoria;
- nel caso non ci siano domande idonee e non finanziabili, se il punteggio ricalcolato è almeno pari al punteggio minimo stabilito dal presente bando;
- se il progetto viene modificato per conseguire il mantenimento del punteggio.

Eventuali richieste di modifica e/o revisione della Progettazione di dettaglio (aspetti tecnico-progettuali e/o delle voci componenti il quadro economico degli investimenti/attività) dovranno essere trasmesse al Settore competente tramite l'apposita funzionalità di SIAP, denominata "**Revisione di progetto**".

A conclusione dell'istruttoria delle domande di sostegno sarà redatto un verbale contenente per ciascuna domanda la proposta di esito:

- **negativo**, indicando le motivazioni;
- **positivo**, indicando:

---

<sup>9</sup> L'elenco degli EGAP e dei siti Natura 2000 da essi gestiti è consultabile alla pagina:  
<http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/enti-di-gestione.html>

- conferma del punteggio assegnato nella fase preliminare;
- importo della spesa ammessa e del relativo sostegno;
- **parzialmente positivo**, nel caso di riduzione e/o esclusione di investimenti, attività e/o voci di spesa imputate all'operazione o riduzione del punteggio.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non idonee, adeguatamente motivato;
- l'approvazione delle domande di sostegno idonee, con indicazione del punteggio, della spesa massima ammessa e del sostegno concesso.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda) il richiedente viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento.

La comunicazione di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027** è da considerarsi rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al richiedente.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un **Codice Unico di Progetto (CUP)**, che dovrà essere citato in tutti gli atti della Pubblica Amministrazione e nei documenti di spesa, **unitamente alla dicitura “PSP 2023-2027 Piemonte – numero di domanda”**, pena l'inammissibilità dell'importo relativo. Il CUP viene attribuito in fase di ammissione a finanziamento e viene pubblicato sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

In attesa della conclusione dell'istruttoria di ammissione, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno, le operazioni di realizzazione degli investimenti/attività potranno essere avviate **a totale responsabilità dei richiedenti**, e comunque senza impegnare in alcun modo l'Amministrazione regionale circa l'esito dell'istruttoria e la concessione del sostegno.

## **C.4. Modifiche in corso d'opera al progetto**

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto approvato nelle modalità e alle condizioni di seguito riportate.

Le modifiche possono essere di differenti tipologie: variante, adattamento tecnico, adattamento tecnico-economico.

Le modifiche non possono mai comportare l'aumento della spesa ammessa e del sostegno concesso.

Non sono ammissibili le modifiche del progetto approvato che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri che abbiano consentito l'ammissione a finanziamento.

### **C.4.1. Variante**

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportano modifiche all'operazione e agli aspetti tecnici ed economici che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Sono considerate varianti:

- il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di particella catastale;
- le variazioni progettuali che comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- l'introduzione di azioni, opere o attrezzature non indicate nel progetto iniziale (es. recinzione o pacciamatura se non erano previste inizialmente);
- le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale compresa tra il 15% e il 50% della spesa ammessa;
- le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative superiori al 15% della spesa ammessa;
- la sostituzione di tutte le specie arboree simbiotiche previste nel progetto approvato.

Non sono considerate varianti:

- le variazioni progettuali che non comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale inferiore al 15% della spesa ammessa;
- le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 15% della spesa ammessa;
- i cambi di fornitore/preventivo
- modifiche all'interno di azioni di opere o attrezzature indicate nel progetto iniziale (es. utilizzo di pacciamatura individuale in materiale organico al posto di film plastico, o viceversa);
- l'uso di materiale vivaistico a radice nuda invece che in contenitore (e viceversa).

Le varianti devono essere autorizzate a seguito della presentazione di apposita domanda.

La domanda di variante può essere presentata:

- unicamente con riferimento alla domanda di sostegno già ammessa;
- almeno 90 giorni prima del termine ultimo concesso per la rendicontazione delle spese.

Le varianti devono essere preventivamente richieste: non sono ammesse varianti in sanatoria.

Il beneficiario può presentare al massimo una richiesta/e di variante per ciascuna domanda di sostegno.

#### **C.4.1.1. Documentazione da allegare alla domanda di variante**

La domanda dev'essere trasmessa telematicamente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, corredata da:

- relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato, con le **motivazioni** delle modifiche del progetto inizialmente approvato, e sottoscritta dal beneficiario;
- elaborati progettuali di cui al par. C.2.3 *Documentazione richiesta per la domanda di sostegno*, debitamente aggiornati in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, contro-firmato dal beneficiario del sostegno;
- computo metrico di confronto tra la situazione ammessa a finanziamento e quella che si determina a seguito della variante;

- se la variante comporta l'acquisizione di nuove autorizzazioni: autorizzazioni amministrative previste per legge rilasciate dalle autorità competenti.

#### **C.4.1.2. Istruttoria della domanda di variante**

Il Settore Tecnico competente per territorio (Tecnico Piemonte Nord - A1617A o Tecnico Piemonte Sud – A1618A) istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del sostegno concesso.

Il procedimento si conclude entro **60** giorni dalla presentazione della domanda.

La variante è ammissibile solamente se:

- la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto;
- rispetta le caratteristiche tecniche delle operazioni, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determina una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- è garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

La domanda di variante non può determinare un aumento del sostegno ammesso a finanziamento; eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente.

Non possono essere utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di operazioni non previste dal progetto originario.

Il Settore incaricato per l'istruttoria si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale e provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa, con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data della domanda di sostegno/variante.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente.

La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per l'Amministrazione regionale. Il beneficiario si assume il rischio che gli interventi realizzati e le spese sostenute non siano riconosciuti a consuntivo (acconto e/o saldo finale).

#### **C.4.2. Adattamento tecnico**

L'adattamento tecnico riguarda modifiche al progetto non sostanziali, coerenti con gli obiettivi dell'Intervento SRD05 e che rappresentano l'introduzione di più idonee soluzioni tecnico-economiche, fermo restando l'importo della spesa ammessa e del sostegno concesso in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno.

Sono considerati adattamenti tecnici le variazioni al progetto approvato che non costituiscono Varianti, come definite al par. C.4.1 *Variante*.

L'adattamento tecnico non richiede preventiva autorizzazione e il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso. Non fa sorgere in capo alla Regione Piemonte alcun impegno. Le suddette modifiche

possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate e illustrate nella documentazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

## **C.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario**

### **C.5.1. Domanda di Proroga**

Il beneficiario, per la realizzazione e rendicontazione delle operazioni, può richiedere, **motivandole**, proroghe per un **periodo massimo di 240 giorni** calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la realizzazione delle operazioni nel provvedimento di ammissione al finanziamento.

Tale istanza può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive, a condizione che i lavori di esecuzione degli investimenti siano avviati e in corso d'opera al momento della presentazione della richiesta e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione dello Sviluppo Rurale 2023-2027.

La richiesta di proroga deve essere presentata al Settore Tecnico competente per territorio (Tecnico Piemonte Nord - A1617A o Tecnico Piemonte Sud – A1618A) prima della scadenza del termine per la realizzazione e rendicontazione degli investimenti mediante la procedura preposta sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

Il Settore preposto all'istruttoria concede o non concede la proroga e comunica l'esito al beneficiario, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

### **C.5.2. Domanda di Voltura**

Nel corso della realizzazione degli investimenti è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di:

- trasformazione aziendale;
- cessione/fusione/incorporazione;
- variazione di ragione sociale;
- insediamento di eredi.

La richiesta di voltura deve essere presentata mediante la procedura informatica preposta su SIAP.

È ammessa la voltura a condizione che:

- l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimanga invariato,
- sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno,
- siano confermati gli impegni e i requisiti,
- il beneficiario rientri tra quelli previsti al par. **A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno**.

Il Settore preposto istruisce la domanda di voltura e comunica l'esito al beneficiario, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, il beneficiario è tenuto a comunicare mediante la procedura preposta sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**” tale cambiamento allegando la

documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell'Anagrafe Agricola Unica sul proprio fascicolo aziendale.

### **C.5.3. Domanda di Rinuncia**

Si può presentare domanda di rinuncia **in qualsiasi momento** tramite l'apposita funzione sul servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027".

Tuttavia, se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stata comunicata l'intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, **il ritiro non è consentito**.

Il Settore Tecnico competente per territorio (Tecnico Piemonte Nord - A1617A o Tecnico Piemonte Sud – A1618A), nel caso di rinuncia dopo l'ammissione a finanziamento, provvede ad istruire l'istanza di rinuncia e a comunicarne l'esito al beneficiario. In caso di rinuncia prima dell'ammissione a finanziamento, la domanda viene automaticamente archiviata dal sistema informativo.

### **C.5.4. Domanda di correzione errori palesi**

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno, fino alla data di apertura dell'istruttoria di ammissione.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta, come descritto al par. **C.6.3 Richiesta di annullamento della domanda di pagamento**.

## **C.6. Domande di pagamento**

Successivamente all'ammissione al sostegno, il beneficiario potrà presentare la domande di pagamento di saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al par. **C.2.2 Presentazione delle domande**, richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta.

### **C.6.1. Domanda di saldo**

Al termine delle operazioni ammesse al sostegno, il beneficiario presenta domanda di saldo relativa a tutte le spese sostenute e in ogni caso effettuate entro la data di trasmissione della domanda di pagamento.

#### **C.6.1.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo**

La domanda di saldo dev'essere presentata **entro il 30 aprile 2026**.

Il termine entro cui presentare la domanda di saldo sarà in ogni caso indicato nella comunicazione di ammissione a finanziamento.



La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, comporta l'applicazione di una riduzione del sostegno, sino alla decadenza della domanda in caso di grave ritardo, come stabilito con apposita Determinazione Dirigenziale di prossima emanazione.

### **C.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di saldo**

La domanda di pagamento di saldo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- 1) **copia dei documenti di spesa** che devono **obbligatoriamente** riportare i contenuti previsti nell'Allegato I del presente bando; per le voci di spesa rendicontate tramite le Unità di Costo Standard, NON devono essere allegati documenti di spesa;
- 2) **tracciabilità dei pagamenti** effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante;
- 3) **certificato di regolare esecuzione dei lavori**, redatto e firmato, sotto la sua personale responsabilità, da un tecnico abilitato con specifica competenza in materia agraria e forestale e controfirmato dal beneficiario;
- 4) **relazione tecnica finale**, redatta e firmata, sotto la sua personale responsabilità, da un tecnico abilitato con specifica competenza in materia agraria e forestale;
- 5) **computo metrico consuntivo** redatto e firmato, sotto la sua personale responsabilità, da un tecnico abilitato con specifica competenza in materia agraria e forestale. In caso di adattamenti tecnico-economici introdotti in corso d'opera non costituenti variante, secondo quanto previsto al par. C.4 *Modifiche in corso d'opera al progetto*, il computo metrico deve evidenziare le differenze rispetto a quello approvato in fase di ammissione;
- 6) fotografie georeferenziate (con indicazione delle coordinate in formato UTM WGS 84) relative a tutti gli appezzamenti, in formato .jpg o .pdf (risoluzione 300-600 Kb);
- 7) per il materiale vivaistico:
  - copia della seguente documentazione: bolla d'accompagnamento, certificato di provenienza o identità clonale, passaporto verde;
  - file di foglio di calcolo (formato .odf, .xls, .xlsx) contenente le informazioni relative al materiale vivaistico impiegato, secondo il modello che sarà disponibile sul sito internet regionale.
- 8) dichiarazione del beneficiario, secondo il modello che sarà disponibile sul sito internet regionale, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
  - la posizione del beneficiario relativamente all'IVA;
  - elenco fatture presentate e loro rispondenza esclusiva con gli interventi effettuati;
  - il fatto di non aver utilizzato altre sovvenzioni pubbliche per gli interventi realizzati.

Il perimetro dell'impianto realizzato deve essere riportato sul tool grafico della domanda di pagamento.

La **superficie liquidabile** è pari all'area effettiva di impianto, calcolata dalla linea che unisce i fusti perimetrali e maggiorata di una fascia esterna di larghezza fino a 6 metri. Non è possibile riconoscere il costo di eventuali lavorazioni su fasce di rispetto più ampie dei 6 m.

La documentazione di cui ai punti 1) e 2) dovrà essere inserita nella sezione "Documenti di spesa" presente sul servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**.

L'Amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l'istruttoria delle domande di pagamento.

### **C.6.2. Istruttoria domanda di saldo**

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento di saldo procedono ai controlli amministrativi che consistono, tra l'altro, nella verifica:

- a) della conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- b) delle operazioni concluse e rendicontate;
- c) delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
- d) dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari;
- e) della realizzazione dell'investimento stesso, salvo eventuali deroghe, mediante sopralluogo (accertamento lavori); in alternativa e per i casi normati dal DM 410727 del 04/08/2023, la verifica potrà essere effettuata mediante foto georiferite che diano certezza di realizzazione, come previsto al paragrafo 7.3.2.1 del PSP;
- f) la verifica della Regolarità Contributiva e della certificazione antimafia, ove previsti.

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a **controllo in loco** per la verifica:

- a) dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- b) di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;
- c) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e del controllo in loco effettuati, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece parzialmente positivo o negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di saldo si conclude in **180 giorni** (compatibilmente con la necessità di effettuare le verifiche in campo sulla vitalità delle piante messe a dimora nella stagione vegetativa) dalla data di trasmissione:

- in caso di esito positivo, con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA,

- in caso di esito negativo, con il provvedimento di rigetto della domanda che comporterà la decadenza della pratica..

### **C.6.2.1 Accertamento dei lavori**

La **visita sul luogo** deve essere effettuata **sul 100% degli impianti**, al fine di verificare l'esistenza fisica dell'investimento e la rispondenza allo scopo. In particolare, sarà oggetto di verifica:

- la conformità dell'intervento realizzato con il progetto approvato o comunque autorizzato con variante in corso d'opera;
- l'effettiva estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento. tramite misurazione con GPS;
- la percentuale di attecchimento delle piante messe a dimora.

Per quanto riguarda l'estensione delle superfici, la spesa ammissibile viene commisurata all'area effettiva di impianto (la così detta "superficie liquidabile"), calcolata dalla linea che unisce i fusti perimetrali, maggiorata di una fascia esterna di larghezza fino a 6 metri.

Dalla superficie eleggibile vanno scorporate le tare, intese come parti dell'appezzamento non coltivate o non coltivabili (ad esempio rocce affioranti, laghetti, costruzioni, strade) che comportano una riduzione della densità del popolamento; se invece non influiscono su numero e distanza tra le piante, vanno considerate ininfluenti: con la crescita degli alberi, non saranno più nemmeno rilevabili con la fotointerpretazione

Per quanto riguarda l'**attecchimento** delle piantine, l'accertamento dell'esecuzione dei lavori ha esito positivo se il numero delle piante vitali risulta superiore al **90%**.

Se la percentuale di attecchimento è compresa tra il 70 e il 90%, si attua una sospensione dell'istruttoria della domanda di pagamento del contributo per le spese d'impianto: il beneficiario dovrà sostituire a sue spese le fallanze nella prima stagione utile, quindi far pervenire un nuovo CREL all'ufficio regionale, che effettuerà un sopralluogo di verifica. In caso di accertamento positivo, potrà essere corrisposto il contributo per le spese d'impianto; se invece l'accertamento ha esito negativo o nel caso in cui il CREL non sia trasmesso entro il 31 maggio dell'anno successivo al primo sopralluogo, la domanda sarà considerata decaduta.

Se la percentuale di attecchimento è inferiore al 70% e non sussistono le cause di forza maggiore di cui al par. C.10, la domanda sarà considerata decaduta.

### **C.6.3. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento**

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento (anticipo, acconto o saldo), se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente sul servizio descritto al par. C.2.2 Intervento, soggetti e risorse, e specificando le motivazioni per tale richiesta.

L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda, ed in tal caso sarà possibile presentare nuova domanda di pagamento, oppure al suo respingimento, ed in tal caso si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

## **C.7. Controlli ex-post (successivi al pagamento)**

Successivamente all'erogazione del saldo l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica del mantenimento degli impegni. Infatti, se **entro 8 anni** dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'intervento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

## **C.8. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)**

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

L'entità della riduzione del sostegno sarà definita dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni di prossima emanazione in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26 febbraio 2024 ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da ARPEA.

In questo provvedimento saranno definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni.

Inoltre la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata ultimazione e relativa rendicontazione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le concessioni di proroga;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima;
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione del divieto di cumulo;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

## **C.9. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti**

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale siano già state liquidate somme in anticipo o acconto, oppure qualora sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi sarà applicato anche nei casi

in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti da eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

## **C.10. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, art. 3 e ai fini del sostegno, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- 1) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento;
- 2) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- 3) un'epizootia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- 4) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- 5) il decesso del beneficiario;
- 6) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave, di cui al punto 1, colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente devono essere comunicati a quest'ultima tramite il servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

Non sono considerate “cause di forza maggiore” e “circostanze eccezionali” le seguenti fattispecie:

- 1) le esondazioni e le erosioni spondali nella fascia A del PAI;
- 2) i danni provocati dalla fauna selvatica;
- 3) la morte delle piante per motivi legati alle condizioni pedologiche o all'andamento climatico, salvo quanto indicato al punto 1) dell'elenco di circostanze eccezionali sopra riportato.

## D. Disposizioni finali

### D.1. Ispezioni e controlli

Gli uffici del Settore Foreste (A1614A) e dei Settori Tecnici Piemonte Nord (A11617A) e Piemonte Sud (A1618A), ciascuno per quanto di competenza, effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- a) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi ex ante;
- b) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno;
- c) controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata;
- d) verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e della L.R. 14/2014, art. 29, da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese;
- e) in situ (in azienda, in aula, in cantiere, da remoto, ecc.) finalizzati a vigilare sul regolare svolgimento delle iniziative.
- f) ex-post (successivi al pagamento).

I funzionari incaricati dei controlli redigono apposito verbale di ispezione e controllo.

I beneficiari che partecipano al presente bando implicitamente acconsentono a:

- permettere l'accesso agli incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco), previsti dal paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

### D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'Amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

### D.3. Monitoraggio dei risultati

I beneficiari su richiesta della Regione Piemonte, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'operazione anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo.

### D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte all'indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino>

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027", pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>.

I contatti degli uffici dei Responsabili di Procedimento sono i seguenti:

Settore Foreste	Telefono 011 4321223	pec <a href="mailto:foreste@cert.regione.piemonte.it">foreste@cert.regione.piemonte.it</a>
Settore Tecnico Piemonte Nord	Telefono 011 4321613	<a href="mailto:tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it">tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it</a>
Settore Tecnico Piemonte Sud	Telefono 0131 577111 0171 321911	<a href="mailto:pec_tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it">pec tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it</a>

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, **dalle ore 8:00 alle ore 18:00**, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi form di richiesta presenti nelle home page del servizio web "Sviluppo Rurale 2023-2027".

### D.5. Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il beneficiario può:

- presentare istanza motivata di riesame al Dirigente del Settore regionale che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

## D.6 Sinergie con altri interventi di sviluppo rurale

Per gli impianti di imboscamento su superfici agricole realizzati con l'intervento SRD05 è prevista l'erogazione di un premio annuale a ettaro per la copertura del mancato reddito agricolo e/o dei costi di manutenzione (cure colturali), tramite l'Intervento **SRA28** "Sostegno per mantenimento della forestazione/imboscamento e sistemi agroforestali".

Per gli impianti di arboricoltura a ciclo breve è prevista l'erogazione di un premio di manutenzione pari a 600 €/ha/anno per 5 anni.

Ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 (art. 12 e 13 e allegato III), ai beneficiari di pagamenti dello sviluppo rurale a norma dell'art. 70 (interventi agro-climatico-ambientali) si applica il regime di condizionalità rafforzata stabilito dal D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023.

In particolare, nel caso di impianti realizzati lungo i corsi d'acqua, deve essere rispettato il criterio BCAA4 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua", che prevede "*la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".*"

## E. Glossario

<b>Arboricoltura da legno</b>	Coltura arborea di origine artificiale, finalizzata prevalentemente alla produzione di legname e biomassa, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguita su terreni non boscati
<b>Beneficiario</b>	Un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile della presentazione della domanda di sostegno e dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
<b>Cloni a maggior sostenibilità ambientale</b>	Cloni di pioppo resistenti alle principali avversità biotiche a carico di tale specie: bronzatura, (causata da <i>Marssonina brunnea</i> ), defogliazione primaverile (da <i>Venturia populina</i> ), ruggini (da <i>Melampsora</i> spp.), afide lanigero ( <i>Phloeomyzus passerinii</i> )
<b>Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) delle Regione</b>	Documento di attuazione a livello regionale del Piano Strategico della PAC (nazionale). In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione.
<b>Coltura a perdere</b>	Coltivazione di cereali lasciata in campo alcuni mesi dopo il normale periodo di raccolta, per il riparo e l'alimentazione della fauna selvatica (per il mais almeno fino a marzo dell'anno successivo alla semina)
<b>Corpo (appezzamento)</b>	Superficie contigua coltivata, occupata da un'unica destinazione produttiva e delimitata da limiti permanenti, quali: strade e ferrovie; fiumi e torrenti; fossi, canali, scarpate, muri. Si precisa che strade non asfaltate, piccole scarpate e corsi d'acqua, purché di larghezza non superiore a 4 metri e scavalcabili o accessibili ai mezzi agricoli dagli appezzamenti adiacenti almeno in un punto, pur costituendo tare, non interrompono l'accorpamento delle superfici.



<b>Data fine lavori</b>	Data entro cui devono essere concluse e rendicontate le attività oggetto dell'operazione ammessa a sostegno, a seconda del tipo di intervento può essere formalizzata dal certificato di ultimazione dei lavori emesso dal Direttore Lavori. La data è indicata nel provvedimento di ammissione al sostegno.
<b>Domanda di sostegno</b>	Istanza attraverso cui un soggetto chiede di partecipare ad un determinato regime di aiuto del PSP 2023-27 (Intervento, Sotto-intervento, Azione)
<b>Fallanza</b>	Le piante mancanti, perché tagliate o morte, e le piante deperienti
<b>Intervento</b>	Uno strumento di sostegno con una serie di caratteristiche (es. finalità, tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni), specificate da una "scheda intervento" nel piano strategico della PAC (es. SRH01 - Erogazione dei servizi di consulenza). Un Intervento può essere composto da uno o più Sotto-interventi o Azioni.
<b>Miscuglio clonale</b>	Mescolanza di almeno 2 cloni MSA, ciascuno costituente almeno il 10% e complessivamente costituenti almeno il 30% dei cloni di pioppo utilizzati nell'impianto
<b>Operazione</b>	Un progetto, un contratto, un'attività, un investimento o un gruppo di progetti o attività, contratti, investimenti selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC.
<b>Piano Strategico della PAC</b>	Documento di attuazione a livello nazionale del Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune), approvato dalla Commissione Europea e contenente la descrizione degli interventi da attuare sul territorio italiano per il I (FEAGA) e II pilastro (FEASR).
<b>Pianta deperiente</b>	Pianta arborea con i seguenti difetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- presenza di grave malattia o attacco parassitario o deperimento che causerà verosimilmente la morte o l'arresto della crescita della pianta;</li> <li>- fusto o rami totalmente privi di cacciate di lunghezza superiore a 50 cm una volta trascorse 3 stagioni vegetative dalla messa a dimora;</li> <li>- fusto spezzato o inclinato oltre 45° o parzialmente sradicato o gravemente danneggiato al piede da mezzi meccanici;</li> <li>- mancata o errata potatura, tale da rendere la pianta inadatta, senza possibilità di recupero, allo scopo colturale per il quale è stata piantata.</li> </ul>
<b>Risarcimento</b>	Messa a dimora di nuove piante a seguito della morte o deperimento delle piante collocate inizialmente
<b>Superficie ammissibile</b>	<u>La superficie ammissibile coincide con la superficie liquidabile</u> , corrisponde cioè alla superficie su cui si realizza l'impianto, delimitata, anche con GPS, prevedendo una distanza minima di cornice esterna fino ad un massimo di 6 metri dal colletto della pianta più esterna e nel rispetto delle normative e regolamentazioni vigenti.
<b>Superficie liquidabile</b>	Area effettiva di impianto, calcolata dalla linea che unisce i fusti perimetrali e maggiorata di una fascia esterna di larghezza fino a 6 metri, indipendentemente dall'ampiezza di eventuali distanze di rispetto (dai confini, dalle strade, dalle ferrovie, dagli elettrodotti, etc.)
<b>Tara</b>	Parte dell'appezzamento non coltivata o non coltivabile (ad esempio rocce affioranti, cumuli di pietre, laghetti, costruzioni, strade, bordi vegetati dei fossi e dei canali se non seminati, gruppi di alberi, siepi). Le tare inferiori ai 100 mq sono considerate non rilevanti, anche nell'ottica di conservare alberi, siepi o altri elementi naturali preesistenti

Si riportano di seguito le abbreviazioni utilizzate nel testo e nei relativi allegati.

<b>ABER</b>	Regolamento (UE) n. 2022/2472 – Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

<b>ARPEA</b>	Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura
<b>BURP</b>	Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
<b>CAA</b>	Centro di assistenza agricola
<b>CSR</b>	Complemento per lo Sviluppo Rurale
<b>CUP</b>	Codice Unico di Progetto
<b>DD</b>	Determinazione Dirigenziale
<b>DGR</b>	Deliberazione della Giunta Regionale
<b>D.lgs.</b>	Decreto Legislativo
<b>DM</b>	Decreto Ministeriale
<b>DPR</b>	Decreto del Presidente della Repubblica
<b>FEASR</b>	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
<b>IAP</b>	Imprenditore Agricolo Professionale
<b>L.R.</b>	Legge Regionale
<b>MASAF</b>	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
<b>PAC</b>	Politica Agricola Comune
<b>PEC</b>	Posta elettronica certificata
<b>PSP</b>	Piano Strategico della PAC
<b>SAL</b>	Stato avanzamento lavori
<b>SANI</b>	Codice di aiuto attribuito attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione europea
<b>SIAP</b>	Sistema informativo agricolo piemontese
<b>SPID</b>	Sistema Pubblico di Identità Digitale
<b>s.m.i.</b>	successive modifiche e integrazioni
<b>TFUE</b>	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
<b>TAR</b>	Tribunale Amministrativo Regionale
<b>TUFF</b>	Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali

## F. Normativa di riferimento

### Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (“passaporto verde”).
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.

- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).

### **Norme statali**

- Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, ai fini del sostegno dell'Unione Europea finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (il PSP Italia è operativo a partire dal 1 gennaio 2023). Testo vigente approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2023)6990 del 23 ottobre 2023.
- Legge n. 241/90 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.
- D.D. Masaf n. 307490 del 06/07/2021 “Approvazione del Registro nazionale dei materiali di base”.
- D.M. Masaf n. 410727 del 04/08/2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli NON SIGC”.
- D.D. MASAF n. 82037 del 20/02/2024 “Integrazione elenco cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale”.
- D.M. MASAF n. 93348 del 26/02/2024 “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”.

### **Manuali dell’Organismo Pagatore ARPEA**

Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato con DD 71 del 05/03/2024.

### **Norme regionali**

- Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, in attuazione del Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023. Testo vigente approvato con D.G.R. n. 27-7740 del 20 novembre 2023.
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.”
- Legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 e s.m.i. “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”.

## **Atti regionali**

- Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS).
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 22 – 8337 del 25 gennaio 2019 di Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio.
- Determinazione dirigenziale 283/A1705B/2023 del 28 marzo 2023 di chiusura della consultazione scritta del Comitato di Monitoraggio Sviluppo Rurale, che contiene le risultanze dei criteri di selezione dell'Intervento SRD05.
- Determinazione Dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 contenente le Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli Aiuti di Stato.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-7304 del 31 luglio 2023 “Reg. (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027), di cui alla D.G.R. 17-6532 del 20.02.2023 e D.G.R. 29-7032 del 12.06.2023. Approvazione degli indirizzi per l’attivazione dei bandi relativi all’intervento SRD05-Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli”.
- Determinazione dirigenziale 969/A1700A/2023 del 14 novembre 2023 “CSR 2023-2027. Approvazione dell’iter e delle modalità di controllo delle procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno”.

## **G. Allegati**

- ALLEGATO I - MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO
- ALLEGATO II - PUBBLICITÀ DEL CONTRIBUTO
- ALLEGATO III - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ALLEGATO IV – MODELLO DI PIANO DI INVESTIMENTO
- ALLEGATO V – SPECIE UTILIZZABILI
- ALLEGATO VI – UNITA’ DI COSTO STANDARD
- ALLEGATO VII – MODELLO DI PIANO DI COLTURA